

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Collegio Arbitrale, costituito dai Signori

Avv. Alessandro **Mannocchi** Presidente

Avv. Luigi **Vingiani** Arbitro

Ing. Domenico **Palumbo** Arbitro

costituito in Roma il 5 ottobre 2021, dinanzi la Camera Arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (procedimento RGA n.5/2021), ha pronunciato il seguente

**LODO ARBITRALE**

per la risoluzione della controversia insorta

**TRA**

**ARCH. MICHELE SOMMA** (C.F. SMMMHL61E02G670L), residente in Pimonte (NA), alla Via Canti n.2 e **ING. CIRO FAELLA** (C.F. FLLCRI47R25E131O), residente in Gragnano (NA), alla Via Volte n.9, entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giammichele Scarfato e Emilio Longobardi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Gragnano (NA), alla Via Pasquale Nastro n.113

- attori -

**E**

**COMUNE DI PIMONTE** (C.F. 82007910639) con sede in Pimonte (NA), alla Piazza Roma n.20, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Ciriano Sammaria ed elettivamente domiciliato presso la sede municipale di Pimonte

- convenuto -

**IN DIPENDENZA**

degli impegni ed obblighi derivanti dai contratti stipulati *inter partes* il 18 ottobre 2006 e il 16 luglio 2009, il cui art.17, identico per entrambi, così recita: “[...] *Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente disciplinare, in particolare alla liquidazione dei compensi, e, in genere, quelle definite in via amministrativa, saranno obbligatoriamente, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, devolute alla decisione di tre arbitri, due dei quali designati dalle parti e il terzo, con funzioni di presidente, sarà nominato dai primi due entro 20 gg o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. In dipendenza del giudizio*

*arbitrale, le parti non saranno esonerate da nessuno degli obblighi previsti nella presente convenzione. Si seguiranno comunque i dettami degli artt.806 e ss. del c.p.c. [...].*

\*\*\*

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

### **A. LA DOMANDA ARBITRALE.**

1. Con domanda di arbitrato notificata in data 8 gennaio 2020, l'Arch. Michele Somma e il Prof. Ing. Ciro Faella convenivano in giudizio il Comune di Pimonte, onde sottoporre al costituendo Collegio Arbitrale i seguenti quesiti:

*“[...] – dica il Collegio che è fondato il diritto degli istanti, in proprio e quali rappresentanti, ciascuno, della associazione temporanea tra professionisti di cui in narrativa, al pagamento delle competenze per l'attività professionale svolta meglio descritta in premessa;*

*- condanni il Collegio il Comune di Pimonte, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore dell'arch. Michele Somma, in proprio e quale rappresentante dell'associazione tra professionisti descritta in narrativa, dell'importo di € 33.420,83, oltre cassa ed iva, ed oltre interessi decorrenti dalla consegna del progetto, o del diverso importo, maggiore o minore, che dovesse essere determinato nel corso del procedimento;*

*- condanni il Collegio il Comune di Pimonte, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore dell'Ing. Ciro Faella, in proprio e quale rappresentante dell'associazione tra professionisti descritta in narrativa, dell'importo di € 33.420,83, oltre cassa ed iva, ed oltre interessi decorrenti dalla consegna del progetto, o del diverso importo, maggiore o minore, che dovesse essere determinato nel corso del procedimento;*

*- ponga il Collegio le spese e gli onorari relativi al funzionamento del Collegio Arbitrale e alla difesa degli istanti a carico del Comune di Pimonte, in persona del Sindaco p.t., condannando, pertanto, quest'ultimo al pagamento dei corrispondenti importi [...].*

2. A fondamento della propria pretesa, gli attori esponevano di aver ricevuto dal Comune di Pimonte, giusta disciplinare del 18 ottobre 2006, l'incarico di eseguire la progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento statico e sismico delle strutture portanti, adeguamento igienico-sanitario e sistemazione delle aree esterne della scuola elementare e materna “Franche”, a fronte di un compenso complessivo “*presunto di € 20.000,00 oltre contributi ed oneri fiscali, da determinarsi in via definitiva in applicazione della vigente tariffa professionale approvata con legge 2.3.49, n.143 e D.M. 4.04.2001, con la riduzione del 20%*” (disciplinare 18.10.2006, art.2).

3. Più precisamente, l'incarico era conferito ad un RTP, con capogruppo mandatario il Prof. Faella e con mandanti, oltre all'Arch. Somma, il Prof. Ing. Emidio Nigro, l'Ing. Lorenzo Santandrea e l'Ing. Francesco Di Nola.

4. In seguito, il Comune informava i professionisti (nota prot. 6875 del 19.07.2007) che il valore dell'opera pubblica da progettare era aumentato fino ad € 595.000,00, in luogo dei 353.000,00 euro inizialmente previsti ed indicati nel disciplinare.

5. Il progetto esecutivo predisposto dagli attori era consegnato al Comune e regolarmente approvato, ricevendo i pareri favorevoli delle amministrazioni competenti (Regione Campania e ASL NA3).

6. L'Arch. Somma e l'Ing. Faella, premessi questi fatti, lamentavano di non essere mai stati pagati dal Comune e chiedevano, pertanto, la liquidazione della somma di € 33.420,83, oltre oneri, importo calcolato in base ai citati criteri contrattuali.

7. I professionisti deducevano poi di aver ricevuto dal Comune un successivo incarico (disciplinare del 16 luglio 2009), relativo alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione di parcheggio interrato e sistemazione a verde delle aree esterne della scuola elementare e materna "Franche", a fronte di un compenso complessivo *"presunto di € 14.000,00 oltre contributi ed oneri fiscali, da determinarsi in via definitiva in applicazione della vigente tariffa professionale approvata con legge 2.3.49, n.143 e D.M. 4.04.2001, con la riduzione del 20%"* (disciplinare 16.07.2009, art.2).

8. In questo caso, l'incarico era stato conferito ad un RTP composto dal capogruppo mandatario, Arch. Somma, e dai mandanti Ing. Fernando Vitiello e Arch. Annamaria Donnarumma.

9. Gli attori riferivano che anche questa volta il Comune – nonostante l'intervenuta approvazione degli elaborati progettuali – non aveva disposto il saldo dell'onorario dovuto, pari ad € 24.638,12, oltre oneri.

10. Fallito ogni tentativo di ottenere il pagamento spontaneo, i professionisti si erano infine risolti ad agire in giudizio, notificando domanda di arbitrato e contestualmente designando quale arbitro di propria elezione l'Avv. Luigi Vingiani.

#### **B. LA NOMINA DEL COLLEGIO.**

11. Con atto del 23 gennaio 2020, il Comune aderiva al procedimento arbitrale, designando quale proprio arbitro l'Ing. Domenico Palumbo.

12. In assenza di accordo relativo alla nomina del Presidente, in data 21 dicembre 2020 gli attori proponevano ricorso ex art.810 c.p.c., affinché la scelta fosse effettuata dal Presidente del Tribunale Civile di Torre Annunziata.

13. In data 21 gennaio 2021, quest'ultimo dichiarava la propria incompetenza, rilevando che, nel caso di specie, il potere di nomina del Presidente del Collegio spettava *ex lege* all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

14. Preso atto, in data 30 marzo 2021 gli attori proponevano all'ANAC istanza di nomina del terzo arbitro.

15. Il Consiglio della Camera Arbitrale, all'esito della seduta del 7 maggio 2021, nominava ex art.209, co. 8, D. Lgs. n.50/2016, l'Avv. Alessandro Mannocchi quale Presidente del Collegio Arbitrale.

16. Svolte regolarmente le formalità di rito, il Collegio Arbitrale si costituiva in data 5 ottobre 2021, fissando il termine per la pronuncia del Lodo al 3 giugno 2022.

#### **C. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.**

17. Gli Arbitri concedevano termini fino al 5 novembre 2021 per il deposito di una memoria di precisazione dei quesiti e fino al 30 novembre 2021 per il deposito delle repliche, disponendo la comparizione delle Parti all'udienza del 14 dicembre 2021 per il tentativo di composizione bonaria della controversia e, in difetto, la trattazione della causa.

18. Gli attori, nella prima memoria, reiteravano gli argomenti già espressi nell'atto introduttivo.

19. Il Comune non depositava la prima memoria, e si costituiva in giudizio alla scadenza del termine concesso per le repliche.

20. L'Amministrazione convenuta, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda presentata dall'Arch. Somma quale capogruppo del raggruppamento, deducendo che negli atti contrattuali non era contenuta alcuna precisa ripartizione delle somme tra i due professionisti e che, anzi, i medesimi si erano riservati di emettere fatture separate secondo futuri "*accordi interni*".

21. Nel merito, il Comune rilevava che la determinazione dirigenziale n. 330 del 15 settembre 2006, atto contabile a monte del disciplinare del 18 ottobre 2006, conteneva l'attestazione della copertura finanziaria per un importo complessivo di € 20.000,00. Nessun compenso, dunque, poteva essere preteso oltre tale importo, tanto

più che l'art.10 del disciplinare vietava espressamente l'aumento dell'onorario oltre le previsioni originarie, salva la stipulazione di un disciplinare integrativo.

**22.** In aggiunta a quanto precede, l'Amministrazione convenuta eccepiva la nullità del disciplinare, poiché l'atto costitutivo del raggruppamento era privo della sottoscrizione di due partecipanti, segnatamente l'Ing. Emidio Nigro e l'Ing. Lorenzo Santandrea.

**23.** Il Comune svolgeva analoghe considerazioni in riferimento al disciplinare del 16 luglio 2009, il cui presupposto atto contabile (D.D. n.283 del 16 luglio 2009), prevedeva una copertura finanziaria fino ad € 17.136,00.

**24.** Sulla scorta di tali eccezioni, l'Amministrazione convenuta proponeva al Collegio i seguenti quesiti:

*“[...] – in via principale, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di prestazioni professionali, stipulati in data 18/10/2006 e 16/07/2009 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Comune di Pimonte ai richiedenti RTP, ing. Ciro Faella e arch. Michele Somma;*

*- in via ulteriore accertare e dichiarare, altresì, che il rapporto obbligatorio per la causali di cui alla domanda non intercorre con il Comune di Pimonte per violazioni procedurali in materia di assunzione degli impegni di gara;*

*- in via ancora gradata riconoscere ai richiedenti, in assenza di ripartizione delle quote di ripartizione, a titolo di indennità equitativa, ex art.2041, nel limite della sola quota spettante in relazione al numero di componenti il raggruppamento temporaneo tra i professionisti nel limite complessivo dell'impegno di spesa assunto;*

*Con vittoria di spese e compensi anche del giudizio arbitrale [...].”*

**25.** All'udienza del 14 dicembre 2021, le Parti, regolarmente comparse, chiedevano al Collegio un rinvio per valutare la possibilità di una composizione bonaria, concedendo la proroga del termine per il deposito del Lodo Arbitrale al 31 ottobre 2022.

**26.** Il Collegio, preso atto, rinviava all'udienza del 1° febbraio 2022, nella quale le Parti comunicavano l'insussistenza dei presupposti per il raggiungimento di un'intesa, di tal che gli Arbitri, accogliendo specifica richiesto in tal senso della difesa attorea, concedevano termine fino al 1° marzo 2022 per il deposito di una ulteriore memoria difensiva e di ulteriori documenti.

**27.** I professionisti producevano il loro scritto difensivo, mentre nulla perveniva dal Comune.

28. Giusta ordinanza del 3 marzo 2022, il Collegio – rilevata la natura documentale della causa e l'assenza di istanze istruttorie – rinviava la causa all'udienza del 12 aprile 2022, per la precisazione delle conclusioni.

#### **D. LE MEMORIE CONCLUSIONALI**

29. All'udienza del 12 aprile 2022, le Parti si riportavano integralmente alle conclusioni già rassegnate in atti ed il Collegio, preso atto, concedeva termine al 12 maggio 2022 per le memorie conclusionali e fino al 1° giugno 2022 per le repliche.

30. Il Comune, nello scritto depositato in data 9 maggio 2022, confermava le difese svolte.

31. Gli attori, con memoria del 10 maggio 2022, ribadivano le proprie argomentazioni e replicavano alle eccezioni svolte dall'Amministrazione.

32. Le Parti, infine, producevano la memoria di replica, il cui contenuto ricalcava per entrambe le tesi difensive già illustrate nei precedenti atti.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

##### **I. SULLA ECCEPITA NULLITÀ DELLE CONVENZIONI (QUESITO N.1 DEL COMUNE).**

33. Nel primo quesito, il Comune chiede che sia accertata e dichiarata la nullità delle convenzioni stipulate con i progettisti, innanzitutto per insussistenza della forma scritta prevista *ad substantiam* per i contratti della pubblica amministrazione.

34. L'eccezione, formulata in questi termini, è infondata, essendo pacifico che i rapporti obbligatori dedotti in giudizio derivano da atti scritti.

35. Se, invece, l'eccezione è da intendersi – come pare al Collegio – riferita alla determinazione del *quantum*, essa non attiene alla nullità o meno del rapporto obbligatorio, bensì al diritto dei professionisti di pretendere, sulla base di quanto disposto nelle convenzioni, l'importo dedotto in giudizio. La questione sarà affrontata nei capitoli III e IV del lodo ma, anche ove la prospettazione difensiva del convenuto fosse accolta, non condurrebbe ad una declaratoria di nullità, quanto ad una riduzione dell'onorario spettante ai progettisti, poiché risulta accertato che le convenzioni disponevano certamente di copertura finanziaria, quanto meno - per ammissione dello stesso Comune - per gli importi presunti indicati nelle rispettive delibere comunali.

36. Una diversa eccezione di nullità, relativa alla sola convenzione del 18 ottobre 2006, riguarda la mancanza, nell'atto costitutivo del RTP, delle sottoscrizioni di due

professionisti partecipanti, segnatamente il Prof. Ing. Emidio Nigro e l'Ing. Lorenzo Santandrea.

**37.** Il Collegio, verificata la circostanza – che si evince dall'esame dell'atto costitutivo del RTI, depositato dagli stessi attori – non la ritiene tale da condurre alla declaratoria di nullità della convenzione.

**38.** Nel caso in esame, i professionisti avevano partecipato alla gara indetta dal Comune di Pimonte, giusto avviso di gara del 14 giugno 2006, come raggruppamento costituendo, provvedendo a raggrupparsi solo all'esito dell'aggiudicazione, con atto costitutivo del 18 ottobre 2006.

**39.** Come noto, in caso partecipazione alla gara di raggruppamento costituendo, tutti i partecipanti hanno l'obbligo di sottoscrivere l'offerta economica. Il principio è contenuto nell'art.13, comma 5, della Legge n.109/1994, applicabile *ratione temporis* alla gara *de qua*, ma è stato comunque ripetuto anche nel D. Lgs. n.163/2006 (art.37, comma 8) e nel vigente D. Lgs. n.50/2016 (art.48, comma 8). La sottoscrizione dell'offerta costituisce atto fondamentale, perché impegna il partecipante nei confronti dell'amministrazione, tanto che la sua mancanza è considerata motivo di esclusione, neppure sanabile attraverso il soccorso istruttorio (*ex multis*, solo tra le più recenti, TAR, Lazio, sez. III 27/10/2021 n. 10995, Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 6530/2020; sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1425; Tar Piemonte, sez. I, sent. n. 16/2020; Tar Lazio, Roma, sez. II, 23.11.2020, n. 12406; sez. III quater, 2 luglio 2019, n. 8605; sez. III ter 22 dicembre 2015, n. 14451).

**40.** Nella fattispecie che occupa non è in contestazione da parte del Comune che l'offerta sia stata sottoscritta da tutti i professionisti e ciò, si è detto, ad avviso del Collegio è sufficiente per la regolare costituzione del rapporto obbligatorio.

**41.**La mancata sottoscrizione dell'atto costitutivo, in questo contesto, si atteggia al più quale mera irregolarità formale – mai neppure eccepita dal Comune prima dell'inizio dell'odierno contenzioso - non in grado di minare la validità della convenzione del 18 ottobre 2006.

**42.** Militano in questo senso due ulteriori circostanze:

(a) la convenzione è stata sottoscritta da tutti i partecipanti raggruppamento;

(b) i medesimi professionisti hanno tutti firmato gli elaborati progettuali;

**43.** Non vi è stata, perciò, alcuna discrepanza tra l'impegno assunto con il Comune e quanto in effetti eseguito, e tutti i progettisti, sottoscrivendo l'offerta, la convenzione

e gli elaborati, hanno assunto distinta responsabilità nei confronti del Committente che, perciò, non ha alcunché di cui dolersi.

44. In conclusione, il Collegio, per le suesposte motivazioni, respinge il primo quesito del Comune.

## **II. SULLA LEGITTIMAZIONE DEL PROF. ING. FAELLA AD AGIRE PER L'INTERO IMPORTO DELLA CONVENZIONE DEL 18.10.2006.**

45. L'Amministrazione convenuta sostiene che, in mancanza di indicazione sulla ripartizione dei compensi spettanti a ciascun professionista del raggruppamento, il capogruppo, Prof. Ing. Faella, non avrebbe diritto a pretendere l'intero onorario contrattuale. Ciò, secondo la prospettazione del Comune, deriverebbe anche dalla clausola contenuta nell'art.5 dell'atto costituito del RTP, del seguente tenore: “[...] *le competenze professionali e le spese, saranno pagate ai professionisti dal Comune di Pimonte, secondo futuri accordi; gli stessi professionisti emetteranno fatture separate verso l'Ente appaltante, ciascuno per la parte competente, secondo la ripartizione definitiva, in modo che l'importo complessivo fatturato sarà pari all'importo complessivo pagato [...]*”.

46. L'eccezione, meritevole di esame seppur non cristallizzata in un quesito specifico, deve essere respinta.

47. Il Collegio rileva che, in tema di appalti pubblici, al capogruppo mandatario di un raggruppamento compete *ex lege* la rappresentanza processuale degli altri membri (art.37, co. 16 del D. Lgs. n.163/2006, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie che occupa; si veda anche art.48, co. 15, D. Lgs. n.50/2016; in giurisprudenza, *ex plurimis*, cfr. Cass. Civ., ord. n.26072/2017; sentenze n.24603/2015; n.29737/2011).

48. Il Prof. Ing. Faella, quale capogruppo del RTP, ha, dunque, legittimazione processuale per agire anche per i professionisti mandanti. Ed è proprio quanto è avvenuto, poiché l'attore, fin dall'intestazione della domanda arbitrale, ha precisato di agire in nome e per conto anche degli altri membri del RTP.

49. Non muta questa conclusione il riferimento all'art.5 dell'atto costitutivo del RTP.

50. Il Collegio osserva che il valore della clausola è di per sé dubbio, posto che essa esprime un impegno del Comune (*le competenze professionali e le spese, saranno pagate ai professionisti dal Comune di Pimonte, secondo futuri accordi*), ma non risulta che l'Amministrazione abbia mai accettato tale modalità di liquidazione degli onorari.



- 51.** Ad ogni modo, gli accordi interni al raggruppamento di ripartizione dei compensi non incidono sulla diversa questione della legittimazione processuale del Prof. Ing. Faella, che è incontestabile, derivando direttamente dalla legge.
- 52.** Il problema, semmai, potrebbe porsi in fase esecutiva, laddove non risulta dagli atti che al Prof. Ing. Faella sia mai stato attribuito, da parte degli altri professionisti, il mandato ad incassare il compenso derivante dalla convenzione del 18 ottobre 2006. Anzi, dall'art.5 dell'atto costitutivo si deduce l'esatto contrario.
- 53.** Neppure risulta che i professionisti abbiano prodotto le rispettive fatture a saldo dell'attività in concreto svolta.
- 54.** La parcella dell'Arch. Somma (doc. n.16 di parte attrice) è, infatti, una mera notula, peraltro neppure proveniente dal capogruppo, priva di alcun valore dal punto di vista fiscale ed utile solo alla quantificazione dell'importo asseritamente dovuto dal Comune, che nulla dice rispetto all'effettiva somma spettante a ciascun professionista del raggruppamento.
- 55.** Sul punto, il Collegio non vede ragioni per discostarsi dal noto principio per il quale, in caso di RTP, ciascun partecipante è onerato di fatturare direttamente la propria prestazione alla Stazione Appaltante (v. AE, principio di diritto n.17 del 17.12.2018; cfr. anche Cass., n.30354/2018; ord. n.10983/2020).
- 56.** In assenza di accordi espressi tra i professionisti e di documentazione attraverso la quale si possa determinare l'effettiva ripartizione del lavoro svolto, il Collegio deve ritenere che il RTP di che trattasi fosse di tipo c.d. orizzontale (cfr. art.37, co.2, D. Lgs. n.163/2006, oggi trasposto nel D. Lgs. n.50/2016, art.48, co.2), di guisa che ciascun professionista partecipante ha diritto alla liquidazione di una quota paritaria dell'intero compenso.
- 57.** In conclusione, se il Comune non può eccepire la carenza di legittimazione passiva del Prof. Ing. Faella – che ha correttamente speso in giudizio anche il nome dei mandanti – quest'ultimo non può a sua volta incassare, in assenza di mandato, le somme spettanti agli altri professionisti facenti parte del raggruppamento.
- 58.** Nulla ovviamente vieta che il Prof. Ing. Faella possa ottenere tale mandato, secondo le normali regole di diritto civile, anche in un momento successivo alla conclusione del presente giudizio.
- 59.** La medesima questione si pone anche in riferimento alla convenzione del 16 luglio 2009, in riferimento alla quale l'azione è stata proposta dal capogruppo, Arch.

Michele Somma, anche in rappresentanza dei mandanti, Ing. Fernando Vitiello e Arch. Annamaria Donnarumma.

60. Qui non è in contestazione la legittimazione – in relazione alla quale il Comune non eccepisce alcunché – ma sussiste pur sempre il problema del soggetto preposto all'incasso e dell'effettiva ripartizione del lavoro, posto che l'art.5 dell'atto costitutivo del raggruppamento, regolarmente sottoscritto da tutti i professionisti, contiene una clausola analoga a quella esaminata con riferimento alla convenzione del 18 ottobre 2006.

61. Ciò posto, il Collegio ritiene di adottare una soluzione analoga a quella esposta in precedenza, concludendo per la natura orizzontale del RTP e per il conseguente diritto di ciascun professionista alla liquidazione di una quota paritaria dell'intero compenso.

### **III. SULLA CONVENZIONE DEL 18.10.2006 (QUESITO N.1 DEGLI ATTORI).**

62. Esaurita la trattazione delle questioni preliminari, il Collegio esamina la pretesa attorea relativa al pagamento dei servizi svolti in favore del Comune. Le due convenzioni, per maggior chiarezza espositiva, saranno trattate separatamente, per quanto le due vicende, sotto i profili giuridici qui in esame, siano sostanzialmente identiche.

63. Si premette che il Comune non ha contestato che l'incarico sia stato conferito ai professionisti, né che questi ultimi lo abbiano correttamente portato a termine, consegnando gli elaborati richiesti.

64. Parimenti, non vi sono censure relative al contenuto tecnico dei progetti, che del resto risultano *per tabulas* aver ricevuto approvazione da parte dell'Amministrazione.

65. Il Comune, invece, si duole del *quantum* richiesto dal RTP, non perché quest'ultimo non sia stato calcolato in ossequio alle clausole contrattuali (i.e. secondo la Legge n.143/1949, con uno sconto del 20%), bensì in quanto non vi sarebbe stato a monte il relativo impegno di spesa, con violazione dell'art.153 T.U.E.L.

66. Il Collegio ritiene di dover ricostruire *funditus* la vicenda, sulla base dell'esauritiva documentazione in atti.

67. Con determinazione n.330 del 15 settembre 2006 (doc. 4 del fascicolo di parte attrice), il Comune approvava l'esito della procedura indetta con l'avviso del 14 giugno 2006, che aveva visto prevalere il RTI degli odierni attori.

68. Nel provvedimento, ai fini che qui interessano, si legge che “[...] *il compenso professionale, calcolato in via presuntiva in € 20.000,00 oltre contributi ed oneri fiscali, sarà determinato in via definitiva in applicazione della vigente tariffa professionale per Ingegneri ed Architetti (Legge 2 marzo 1949, n.143) e ad esso sarà fatto fronte con imputazione al cap.198, art.1 del corrente esercizio finanziario [...]*”. La determinazione era completa del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art.153 del T.U.E.L.

69. L’atto era comunicato in pari data ai professionisti del RTI (nota prot. 7784/2006, doc.5 del fascicolo di parte attrice), rappresentando che “[...] *gli onorari per la relativa prestazione saranno determinati in applicazione delle vigenti tariffe professionali, nr 143 approvata in data 02.03.1949 e Legge 12/03/1957, nr. 146, assoggettati alla riduzione prevista dall’art.12 del D.L. 3/3/89, n.65, convertito nella legge 26/4/89, nr.155 [...]*”.

70. L’art.7 della convenzione del 18 ottobre 2006, poi, stabiliva che “[...] *i compensi professionali sono riferiti alla vigente Tariffa Nazionale per Ingegneri e Architetti (Legge 2 marzo 1949, n. 143 e succ. modifiche, aggiornamenti e integrazioni) e saranno commisurati all’importo dei lavori eseguiti in relazione alle prestazioni assolte nell’ambito delle rispettive competenze, con la riduzione del 20% in applicazione dell’art.12 bis del D.L. 3/3/89, n.65, convertito nella L. 26/4/89, n.155 [...]*”.

71. È opportuno anche rammentare la clausola contenuta nell’art.5, comma 5, della convenzione: “[...] *fino alla definitiva approvazione potranno essere apportate ai progetti esecutivi, anche se già elaborati e presentati, le modifiche che saranno ritenute necessarie dall’Amministrazione per l’approvazione senza che ciò dia diritto a maggiori compensi a meno che le modifiche non comportino un aumento dell’importo delle opere. In tal caso verranno corrisposte ai professionisti le competenze di cui al successivo art.7 calcolate sui maggiori importi risultanti [...]*”.

72. Completa il quadro fattuale la nota prot. 6875 del 19 luglio 2007, con la quale il Comune informava i professionisti che l’importo dei lavori era stato aumentato fino ad € 595.000,00, in luogo degli € 353.000,00 inizialmente previsti, e di conseguenza invitava il RTI a “[...] *procedere alla redazione di un progetto che tenga conto delle esigenze rappresentate [...]*”.

73. Così ricostruiti i fatti, pare al Collegio che l’eccezione sollevata dal Comune non possa trovare accoglimento.

74. Sin dal momento dell’approvazione della gara, infatti, l’Amministrazione non ha inteso corrispondere un onorario fisso e predeterminato, bensì un importo il cui effettivo ammontare sarebbe stato calcolato sulla base del valore delle opere

progettate, attraverso l'applicazione della Legge n.143/1949 e con un ribasso del 20%.

**75.** La determinazione n.330/2006 recepiva integralmente questo meccanismo, e su di esso costruiva la copertura finanziaria, a gravare sul cap. 198, art.1 del bilancio comunale.

**76.** La somma di € 20.000,00 – o € 25.000,00, come correzione olografa riportata sulla delibera in atti, sulla validità della quale il Collegio non ha modo, né ragione di esprimersi - era stata definita quale “importo presunto”, neppure riportato all'interno dei documenti contrattuali. La determinazione, però, illustrava come si sarebbe dovuto calcolare il compenso, di tal che la copertura non poteva che riferirsi all'onorario (non presunto, bensì) effettivo che sarebbe derivato dall'applicazione del meccanismo stabilito dalla determinazione stessa.

**77.** Questa conclusione deriva dal mero tenore letterale del contenuto della deliberazione, ed il Collegio non vede motivo di discostarsene.

**78.** La difesa del Comune ha sostenuto che il compenso dei professionisti non potrebbe comunque superare la somma di € 20.000, perché tale somma era stata in concreto stanziata. Per vero, di tale circostanza non vi è reale prova, poiché il bilancio comunale dell'anno di riferimento non è stato prodotto.

**79.** L'argomento, ad ogni modo, è erroneo. Un conto è la formale copertura finanziaria ex art.153 T.U.E.L. che, in ragione di quanto poc'anzi chiarito, è indiscutibile. Altro conto è un eventuale errore di stima dell'Amministrazione nell'accantonamento dei fondi, che resta irrilevante rileva ai fini delle disposizioni del testo unico invocate da parte convenuta.

**80.** In altre parole, l'indicazione “€ 20.000,00” contenuta nella determinazione non può essere letta come un *cap* all'importo da corrispondere ai professionisti, bensì come una semplice stima, presuntiva e come tale *ex se* suscettibile di variazione, del costo dell'appalto. Una diversa interpretazione – osserva il Collegio – sarebbe contraria al tenore letterale del provvedimento che, si ribadisce, prevedeva la copertura finanziaria non di un onorario fisso a corpo, bensì di un compenso a misura fondato sull'applicazione della Legge n.143/1949, con un ribasso pari al 20%.

**81.**La circostanza che il compenso sia in effetti aumentato di oltre il 30% rispetto a quanto inizialmente presunto si deve ad una precisa scelta del Comune, che ha deciso di aumentare di oltre il 50% l'importo delle opere oggetto della progettazione.

**82.** Ciò esclude, tra l'altro, la possibilità di applicare l'art.10 della convenzione, riferibile a modifiche richieste (o comunque ritenute opportune) dai progettisti, fatto che nel caso in esame non si è verificato. La fattispecie, invece, è regolata dall'art.5, comma 5, che, nell'escludere l'aumento dell'onorario in caso di varianti progettuali, faceva espressamente salve le richieste dell'Amministrazione relative ad un maggior valore delle opere da progettare.

**83.** In definitiva, la determinazione n.330/2006 era tale da garantire copertura finanziaria all'intera operazione, anche tenendo conto degli aumenti intervenuti in corso d'opera e restando in disparte il concreto accantonamento effettuato. Né, d'altro canto, il Comune ha dimostrato che il citato cap. 198, par.1, non avesse sufficiente capienza per assorbire tale variazione.

**84.** Il Collegio ritiene opportuno aggiungere che nel caso di specie ricorrerebbero comunque i presupposti per procedere – per la parte dell'onorario eccedente rispetto ad € 20.000,00 – al riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art.194, comma 1, lett. e), del T.U.E.L.

**85.** L'obbligazione della quale i professionisti attori pretendono il pagamento, infatti:

- (a) deriva da un contratto scritto, stipulato all'esito di regolare procedura ad evidenza pubblica;
- (b) è aumentata di valore per espressa volontà del Comune, manifestata per scritto (cfr. nota del 19 luglio 2007);
- (c) ha certamente comportato un'apprezzabile *utilitas* per l'Amministrazione, posto che gli elaborati progettuali sono stati tutti approvati ed utilizzati dal Comune per l'effettiva realizzazione dell'intervento di miglioramento della scuola materna "Franche".

**86.** Il Comune nega quest'ultima circostanza, affermando che i lavori di che trattasi non sarebbero mai stati eseguiti. Il fatto, riportato per la prima volta nella conclusionale di replica, non è stato provato in alcun modo, né si deduce dalla documentazione in atti. Ad ogni modo, anche ammettendo la ricostruzione della vicenda offerta dall'Amministrazione, l'*utilitas* resterebbe innegabile. Il Comune, infatti, non ha formulato alcuna contestazione circa la bontà tecnica degli elaborati realizzati dai professionisti e, se anche gli appalti non fossero poi stati svolti, ciò non potrebbe essere imputato agli attori. Né, peraltro, l'Amministrazione ha chiarito le eventuali ragioni per la mancata esecuzioni dei lavori. Resterebbe comunque fermo

che l'*utilitas* per il Comune sarebbe costituita dall'acquisizione del progetto in sé, non rilevando la successiva scelta di non portare l'opera a compimento.

87. Tutto ciò tenendo sempre presente che la questione è stata esaminata dal Collegio solo per estrema completezza, posto che nella specie gli impegni contrattuali, in ragione di quanto illustrato in precedenza, erano stati assunti con un regolare visto di contabilità.

88. Il Collegio, tenuto conto di quanto precede, ritiene che la pretesa attorea possa essere integralmente accolta, con il riconoscimento della somma di € 33.420,83, oltre oneri, come da parcella depositata da parte attrice sub. doc. 16, i cui conteggi appaiono al Collegio congrui, anche tenuto conto dell'assenza di specifiche contestazioni da parte del Comune.

89. Tale somma deve essere ripartita nella misura di 1/5 ciascuno tra tutti i partecipanti al RTP (Prof. Ing. Faella, Prof. Ing. Nigro, Arch. Somma, Ing. Santandrea e Ing. Di Nola).

90. Su tale importo, ricorrendone i presupposti, decorrono gli interessi legali ex D. Lgs. n.231/2002 a far data dalla domanda giudiziale, poiché la fattispecie che occupa rientra pacificamente nella definizione di "transazione commerciale" di cui all'art.2, co. 1, lett. a) della norma citata. Sul punto, il Collegio ritiene di aderire al consolidato orientamento per il quale, in presenza di una generica richiesta di interessi, compete al giudice individuare la disciplina applicabile al caso concreto, senza che possa configurarsi vizio di ultrapetizione (cfr. Cassazione civile, sez. II, 14/02/2002, n. 2149; Cassazione civile, sez. II, 04/07/2012, n. 11187).

#### **IV. SULLA CONVENZIONE DEL 16.07.2009 (QUESITO N.2 DEGLI ATTORI).**

91. Anche per la convenzione del 16 luglio 2009 non vi è contestazione in merito all'effettivo svolgimento della progettazione, né alla validità tecnica degli elaborati, e il Comune eccepisce unicamente la mancanza di copertura finanziaria in relazione all'importo preteso dai professionisti.

92. Il ragionamento esposto nel precedente paragrafo, dunque, trova applicazione anche per il rapporto contrattuale in esame.

93. Nella determinazione n.283 del 16 luglio 2009, infatti, si prevedeva che "*[...] il compenso professionale, calcolato in via presuntiva in € 17.136,00 al netto del ribasso del 20% e comprensivo dell'IVA e degli altri oneri fiscali, oltre contributi ed oneri fiscali, sarà determinato in via definitiva in applicazione delle vigenti tariffe professionali approvate con legge 2 marzo 1949, nr.*

143 e D.M. 04/04/2001, e, ad esso, sarà fatto fronte con fondi di bilancio comunale e con imputazione al cap.198, art.1”.

94. L’art.7 della convenzione del 16 luglio 2009, poi, stabiliva che “[...] i compensi professionali sono riferiti alla vigente Tariffa Nazionale per Ingegneri e Architetti (Legge 2 marzo 1949, n. 143 e succ. modifiche, aggiornamenti e integrazioni) e saranno commisurati all’importo dei lavori eseguiti in relazione alle prestazioni assolte, con la riduzione del 20% [...]”.

95. In data 17 luglio 2009, il Comune informava l’A.V.C.P. del conferimento dell’incarico, precisando che: “[...] l’importo complessivo delle competenze di progettazione, stimato presuntivamente in € 14.000,00 oltre IVA e contributo Cassa, sarà calcolato, in via definitiva, in applicazione delle vigenti tariffe professionali, ed assoggettato alla riduzione del 20%, mentre le competenze tecniche per la redazione dello studio geologico sono state concordate in complessivi € 3.000,00, oltre IVA e contributo CNPALA [...]”.

96. Come per la convenzione del 2006, quindi, il meccanismo di determinazione del compenso era flessibile, l’importo indicato nella determinazione solo presunto e la copertura finanziaria da ritenersi riferibile all’onorario effettivo.

97. Annota il Collegio che, aderendo alla prospettazione del Comune, si porrebbe all’irragionevole risultato di rifiutare il pagamento di una prestazione regolarmente assunta ed eseguita, solo per quello che, dalle risultanze documentali, sarebbe al più un errore di stima – peraltro imputabile all’Amministrazione stessa - dell’effettivo onorario dovuto.

98. Il Collegio, tenuto conto di quanto precede, ritiene che la pretesa attorea possa essere integralmente accolta, con il riconoscimento della somma di € 24.638,12, oltre oneri, come da parcella depositata da parte attrice sub. doc. 34, i cui conteggi appaiono al Collegio congrui, anche tenuto conto dell’assenza di specifiche contestazioni da parte del Comune.

99. Tale somma deve essere ripartita nella misura di 1/3 ciascuno tra tutti i partecipanti al RTP (Arch. Michele Somma, Ing. Fernando Vitiello e Arch. Annamaria Donnarumma.).

100. Su tale importo decorrono gli interessi legali ex D. Lgs. n.231/2002 a far data dalla domanda giudiziale, in ragione di quanto già chiarito in riferimento alla convenzione del 18 ottobre 2006.

## **V. SULLE SPESE DI GIUDIZIO.**

**101.** Tenuto conto dell'integrale accoglimento delle domande spiegate dagli attori, il Collegio pone a carico del Comune di Pimonte, con vincolo di solidarietà, il pagamento delle spese di funzionamento del Collegio, nonché gli onorari degli Arbitri, che saranno liquidati con separata delibera secondo le modalità previste dalla Camera Arbitrale.

**102.** Per la medesima ragione, sono poste integralmente a carico del Comune di Pimonte le spese di giudizio che, considerati il valore - € 60.000,00, come dichiarato dalle Parti e confermato dalla Camera Arbitrale - e il grado di complessità della controversia, si quantificano in complessivi € 9.000,00 oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge, in applicazione dei valori medi di cui al D.M. n.55/2014, con una decurtazione derivante dalla natura completamente documentale della controversia e dall'assenza di prove costituende.

**103.** È infine a carico del Comune di Pimonte, con vincolo di solidarietà, il versamento, da effettuare al Presidente del Collegio, della somma di € 60,00 – pari all'1 per mille del valore della controversia – affinché quest'ultimo possa provvedere all'adempimento di cui all'art.209, co. 12, del D. Lgs. n.50/2016.

#### **P.Q.M.**

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla controversia meglio specificata in epigrafe, ogni altra eccezione, domanda ed istanza, anche istruttoria, disattesa, all'unanimità così decide:

- 1) respinge tutte le eccezioni preliminari spiegate dalla difesa del Comune;
- 2) in accoglimento dei quesiti 1,2 e 3 di parte attrice, condanna il Comune di Pimonte al pagamento delle seguenti somme:
  - (a) € 33.420,83, oltre oneri di legge, nonché interessi ex D Lgs. n.231/02 a decorrere dalla data della domanda di arbitrato, in favore del Prof. Ing. Ciro Faella, del Prof. Ing. Emidio Nigro, dell'Arch. Michele Somma, dell'Ing. Lorenzo Santandrea e dell'Ing. Francesco Di Nola, nella misura di 1/5 per ciascuno;
  - (b) € 24.638,12, oltre oneri di legge, nonché interessi ex D Lgs. n.231/02 a decorrere dalla data della domanda di arbitrato, in favore dell'Arch. Michele Somma, dell'Ing. Fernando Vitiello e dell'Arch. Annamaria Donnarumma, nella misura di 1/3 per ciascuno;
- 3) condanna il Comune di Pimonte, con vincolo di solidarietà, al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio, nonché gli onorari degli Arbitri, che saranno



liquidati con separata ordinanza secondo le modalità previste dalla Camera Arbitrale;  
4) condanna il Comune di Pimonte al pagamento, in favore del Prof. Ing. Ciro Faella e dell'Arch. Michele Somma, delle spese di difesa, liquidate in € 9.000,00, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Così deciso all'unanimità, in conferenza personale degli Arbitri, nelle camere di consiglio del 16-30 giugno e 12 luglio 2022. Il presente lodo, predisposto in originale digitale, è dai medesimi Arbitri sottoscritto, con le modalità telematiche di cui all'art.1 della delibera ANAC n.48 del 30 gennaio 2019, nella data indicata in ciascuna sottoscrizione telematica.

Avv. Alessandro Mannocchi

Avv. Luigi Vingiani

Ing. Domenico Palumbo

Ai sensi dell'art.1, delibera ANAC 30 gennaio 2019, n.48, come richiamata dall'art.13, comma 2, della “*Raccolta per l'unificazione e il coordinamento delle disposizioni adottate dalla Camera Arbitrale presso l'ANAC per l'esercizio delle funzioni in materia di arbitrato sui contratti pubblici assegnate dagli artt. 209 e 210 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante Codice dei contratti pubblici (art. 3, comma 2, Regolamento sulla organizzazione sul funzionamento della Camera arbitrale, approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1 luglio 2020 e pubblicato sulla G.U. n. 185 del 24 luglio 2020)*”, il Presidente del Collegio

dichiara

- che il lodo arbitrale si compone di **n.18 pagine**, ivi compresa la presente;
- che, in conformità con l'art.1 citato, è dovuta un'imposta di bollo pari ad € 16,00 ogni quattro pagine, e così per un totale di complessivi € 80,00;
- che la regolarizzazione dell'imposta di bollo è avvenuta tramite **versamento del 27 luglio 2022, identificativo n. 01201446634087**, e la relativa marca si appone sulla presente pagina, che si trasmette sottoscritta digitalmente per attestazione di conformità all'originale.

Roma, 27 luglio 2022

Il Presidente del Collegio  
Avv. Alessandro Mannocchi